REGOLAMENTO del COMITATO GENITORI dell'ISTITUTO CONFALONIERI DE CHIRICO – Roma

Art. 1 – Costituzione

Il Comitato dei Genitori dell'Istituto Confalonieri De Chirico, da qui in poi denominato "Comitato" e "Istituto", è costituito ai sensi dell'art.15 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

Il Comitato è un organismo democratico ed indipendente da ogni movimento politico e/o confessionale.

Il Comitato si riconosce nei principi e nei dettati della Costituzione Italiana, riconosce e recepisce i regolamenti dell'Istituto, ne condivide ed esprime il Patto di Corresponsabilità.

La partecipazione al Comitato è volontaria, basata sulla solidarietà, la parità e il rispetto. Tutte le cariche associative sono libere e gratuite ed il Comitato non persegue fini di lucro.

Art. 2 - Finalità

Attraverso il Comitato, i genitori hanno l'opportunità di partecipare attivamente alla vita della scuola, nel rispetto reciproco del proprio ruolo e di quello di tutti i soggetti che vi sono coinvolti.

Il Comitato vuole sviluppare la collaborazione tra scuola e famiglia, rendendo questo rapporto sempre più fluido, trasparente e fecondo. Il Comitato intende inoltre sviluppare una collaborazione tra i genitori stessi, perché la condivisione delle esperienze migliori il modo di "essere genitori nella scuola" e favorisca una modalità costruttiva di affrontare le criticità.

In questo senso, si impegna a:

- favorire la comunicazione tra i rappresentanti di classe, le relazioni con gli organi collegiali e con la Dirigenza Scolastica;
- organizzare iniziative di informazione, formazione e aggregazione per le famiglie su temi relativi a scuola, società e famiglia, anche in considerazione dei temi affrontati nel PTOF;
- favorire il dialogo e la riflessione tra i genitori, convocandone l'assemblea regolarmente ed ogni volta che lo ritenga utile e necessario;
- promuovere lo studio e la soluzione delle problematiche scolastiche dell'Istituto collaborando con tutte le componenti, nel rispetto delle competenze e dei ruoli, formulando le relative proposte;
- collaborare con i Comitati Genitori degli altri Istituti del territorio, i Coordinamenti, le Consulte, le Associazioni dei Genitori nella scuola nonché con gli enti territoriali previsti nel curriculo orizzontale.

Art. 3 - Composizione

Sono membri di diritto del Comitato con facoltà di voto, previa presa visione e accettazione del presente regolamento:

- i genitori rappresentanti nei Consigli di Classe;
- i genitori rappresentanti in Consiglio d'Istituto.

Possono aderire al Comitato i genitori o coloro che legalmente ne facciano le veci, le cui figlie o figli siano iscritti nell'Istituto, previa presa visione e accettazione del presente regolamento.

L'adesione si formalizza attraverso una richiesta scritta e firmata, attraverso il relativo modulo di adesione che va consegnato o inviato in formato digitale al Segretario/Segretari.

Art. 4 - Organi

Il Comitato si articola in:

- Assemblea Generale
- Consiglio Direttivo

Tutti i membri del Comitato costituiscono l'Assemblea Generale del Comitato.

L'Assemblea nomina, al suo interno, un Presidente, un Vicepresidente ed uno o più Segretari. Tutte queste cariche costituiscono il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere e coordinare le attività del Comitato. Il Comitato è libero di organizzarsi come ritiene opportuno, anche attraverso la formazione di Gruppi di lavoro tra genitori per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative.

Art. 5 - Funzioni

Il Presidente è il rappresentante dell'intero Comitato, si interfaccia in maniera continuativa con l'Assemblea e come tale:

- convoca, presiede e dirige i lavori dell'Assemblea Generale;
- è garante del regolare funzionamento del Comitato stesso;
- ratifica con la propria firma verbali e delibere delle riunioni;
- rappresenta il Comitato negli incontri con gli Organi collegiali o con altri soggetti.

Il Vicepresidente

- coadiuva il Presidente;
- lo sostituisce durante la sua assenza in tutte le sue funzioni;
- in caso di dimissioni del Presidente, convoca l'assemblea per la relativa nomina.

II/I Segretario/Segretari

- coadiuva le operazioni di convocazione dell'Assemblea Generale;
- redige i verbali delle riunioni del Comitato;
- custodisce e gestisce i documenti utili per gli aspetti organizzativi;
- ratifica con la propria firma i verbali e le delibere delle riunioni;
- accerta, in occasione di ogni seduta assembleare, le presenze;
- coordina le eventuali operazioni di voto.

Art. 6 – Elezione del Presidente e delle altre figure

Nella prima riunione di ogni anno scolastico, calendarizzata entro 30 (trenta) giorni dall'elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe ed eventualmente in Consiglio di Istituto, i genitori presenti eleggono o confermano con voto segreto il Presidente e le altre cariche.

Per la carica di Presidente l'elezione avrà luogo all'inizio dell'assemblea e sarà eletto a maggioranza dei presenti, secondo le modalità previste nell'articolo 9. Sono candidabili tutti i genitori iscritti al Comitato e che abbiano dato la propria disponibilità. La carica di Presidente del Comitato non può essere assunta dal genitore Presidente del Consiglio di Istituto.

Gli eletti resteranno in carica fino alle nuove elezioni, oppure fino alle dimissioni o alla cessazione della frequenza della scuola da parte del figlio/a o dei figli. È consentita la rielezione. Contestualmente all'elezione del Presidente, si procederà all'elezione del Vicepresidente e del Segretario.

Art. 7 - Durata delle cariche

Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno, ovverosia sino alle nuove elezioni da calendarizzare come previsto nell'Art 6, o sino a rinuncia, decadenza o sfiducia da parte della maggioranza dei membri del Comitato. In caso di rinuncia di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla sostituzione degli stessi con la nomina di coloro che saranno risultati primi tra i non eletti o con convocazione di assemblea per una nuova rielezione. Nell'eventualità in cui tutti i genitori non eletti dovessero rinunciare al proprio mandato, non essendo più in condizioni di deliberare, il Consiglio Direttivo è da ritenersi automaticamente decaduto con la conseguente attivazione della procedura che dovrà portare a nuove elezioni.

Art. 8 - Modalità di convocazione

Le assemblee si svolgono indifferentemente in presenza, a distanza o in modalità mista; presso i locali messi a disposizione dall'Istituto (previa richiesta opportunamente anticipata alla Dirigenza Scolastica, con comunicazione di data, ora e O.d.G) o in altro luogo disponibile.

La convocazione avviene:

- su richiesta del Presidente;
- su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Comitato;
- su auto-convocazione dello stesso Comitato a data successiva;
- su richiesta scritta dei genitori, secondo le modalità riportate nell'art.15 comma 4 del D.Lgs. 297/94.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno sarà reso noto, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, attraverso tutti i canali di comunicazione del Comitato. Ad ogni anno scolastico, di norma entro trenta giorni dalle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e/o del Consiglio di Istituto, sarà promossa dal Presidente del Comitato una riunione per il rinnovo degli Organi.

Art. 9 – Validità delle sedute e delle delibere

Le assemblee del Comitato sono aperte a tutti i genitori dell'Istituto e a chi ne fa le veci che vi abbiano figlie o figli iscritti e sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti, purché siano rispettate le norme di convocazione.

Le delibere sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, ovvero degli iscritti al Comitato, con voto espresso per classe: ogni classe esprime un voto, al di là del numero di rappresentanti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

All'Assemblea del Comitato, ai sensi dell'art.15 comma 8 del D.L. 297/94, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i Docenti dell'Istituto. Possono altresì partecipare, su invito del Presidente, anche studenti, personale non docente, Autorità istituzionali, ed esperti. Ove la riunione si svolga nei locali dell'Istituto, il Dirigente Scolastico, su richiesta del Presidente del Comitato, autorizza la partecipazione di persone esterne alla scuola.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario, deve avere forma sintetica, non citando specificamente il contenuto degli interventi, né i nomi degli intervenuti, a meno che non ne sia fatta da questi richiesta specifica, è anticipato in bozza attraverso i canali di comunicazione del Comitato ed è approvato nella seduta successiva.

Il Segretario provvede alla protocollazione del verbale e alla custodia del libro verbali, in formato digitale, il quale potrà essere visionato da ogni Rappresentante di Classe o Genitore che ne faccia richiesta al Presidente medesimo.

Art. 10 - Modifiche al regolamento

Il regolamento potrà essere successivamente modificato dal Comitato, convocato con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) dei genitori presenti, secondo le modalità previste nell'articolo 9.

Il presente regolamento viene letto, approvato all'unanimità dei presenti il giorno 8 febbraio 2024.

Copia del presente Regolamento viene inviata per conoscenza, alla Direzione Scolastica e al Consiglio d'Istituto.